

“Ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25,35)

PERSONE STRANIERE RESIDENTI E MIGRANTI. COSA È BENE SAPERE.

Quante sono le persone straniere presenti in Italia

- In Italia nel 2017, **gli stranieri regolari sono 5.144.440, l'8,5% della popolazione residente** (fonte: XXVII Dossier Immigrazione Caritas e Migrantes 2017/18). Sono cifre sostanzialmente stabili dal 2013.
- Sono invece **354.000 i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria** presenti in Italia nel 2017 (stima: Unhcr) pari allo **0,6% della popolazione italiana** (Fonte: Dossier Statistico Immigrazione IDOS 2018).
- Gli stranieri sbarcati sulle coste italiane sono in forte calo: 178.000 nel 2016, 118.000 nel 2017 e **23.370 nel 2018** (Fonte: Ministero dell'Interno - Cruscotto Statistico Giornaliero)
- I **minori stranieri non accompagnati** giunti in Italia a seguito di soccorso in mare sono stati oltre 25.800 nel 2016, quasi 15.800 nel 2017 e **3.536 nel 2018** (Fonte: Ministero dell'Interno - Cruscotto Statistico Giornaliero)

Che tipo di lavoro svolgono le persone straniere in Italia

- Su 2.423.000 occupati stranieri nel 2017 (10,5% di tutti gli occupati in Italia), due terzi svolgono professioni poco qualificate o operaie. “I lavoratori immigrati restano ancora schiacciati nelle nicchie di mercato caratterizzate da impieghi pesanti, precari, discontinui, poco retribuiti, spesso stagionali e caratterizzati da sacche di lavoro nero (o grigio) e, quindi, di sfruttamento.” (Fonte: Dossier Statistico Immigrazione IDOS 2018).
- “Un dipendente italiano guadagna il 25,5% in più rispetto a uno straniero” (Fonte: Dossier Statistico Immigrazione IDOS 2018).

Persone straniere e reati

- Dal 2004 al 2016 le denunce per reati a carico di italiani sono aumentate del 28%, quelle a carico degli stranieri sono diminuite del 6%.
- “Al 31 dicembre 2017 la popolazione carceraria conta 19.745 detenuti stranieri tra imputati, condannati e internati. Rispetto allo stesso periodo del 2016, quando i detenuti immigrati erano 18.621, si registra un incremento del +6%. Rimane inalterata, tuttavia, l'incidenza della componente estera sul dato complessivo della popolazione carceraria, a distanza di dodici mesi ancora ferma al 34%.” (Fonte: XXVII Dossier Immigrazione Caritas e Migrantes 2017/18)

Quanto costa accogliere le persone migranti

- Il costo per lo Stato Italiano dell'accoglienza delle persone migranti è pari allo 0.2% del PIL, circa **3 miliardi di euro all'anno**.
- Prima della conversione in legge del c.d. Decreto Immigrazione 4 ottobre 2018, **35 euro al giorno** era la cifra che lo Stato riconosceva ai centri di accoglienza per garantire al singolo richiedente asilo i costi per servizi di **prima necessità, progetti finalizzati all'integrazione sul territorio, personale, strutture**, etc.. Di quella somma, **le persone migranti ricevevano 2.5 euro al giorno**. I restanti 32,5 finivano nelle economie territoriali (affitti immobili, cibo, utenze, personale qualificato, etc.).
- Per contro, gli stranieri regolari in Italia portano alle casse dello Stato circa **8 miliardi di euro di contributi fiscali all'anno**.

Persone migranti e sanità

“Dal punto di vista sanitario, il profilo di salute dei migranti si va sempre più caratterizzando per condizioni di **sofferenza dovute ad accoglienza inadeguata (a volte per i nostri limiti), fragilità sociale e scarsa accessibilità ai servizi**. I dati al 2016, anno record di sbarchi, non modificano il trend degli ultimi anni, e cioè una **diminuzione significativa dei casi di malattie infettive, come TBC e AIDS**” (fonte: XXVII Dossier Immigrazione Caritas e Migrantes 2017/18).

“La verità vi farà liberi” (Gv 8,32)

3 FOCUS PER CAPIRE MEGLIO LE PERSONE MIGRANTI, IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E IL DECRETO IMMIGRAZIONE.

1 - Richiedenti asilo, rifugiati, protezione umanitaria...

- “Un **richiedente asilo** è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro Stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale.”
- In base alla Convenzione di Ginevra, il **rifugiato** è colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di **razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche**, si trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale Paese”.
- “La **‘protezione sussidiaria’** è una forma di protezione internazionale introdotta dalla normativa dell’Unione Europea come ulteriore forma di protezione rispetto allo status di rifugiato e viene riconosciuta nei casi in cui un richiedente asilo non può essere rimpatriato nel suo Paese di origine a causa di una **situazione di violenza generalizzata e di conflitto**, o per il pericolo di subire la tortura, la condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti per motivi diversi da quelli previsti dalla Convenzione di Ginevra.”
- Un beneficiario di **protezione umanitaria** è colui che – non avendo diritto a nessuna delle forme di protezione internazionale di cui sopra – necessita comunque di una forma di protezione e/o assistenza in quanto ad esempio **particolarmente vulnerabile sotto il profilo medico, psichico o sociale** o che non può essere rimpatriato per altri motivi.

fonte: Carta di Roma - www.cartadiroma.org

2 - Dove vengono ospitate le persone migranti

Queste sono le strutture riservate ad un migrante in Italia:

- Gli **HOTSPOT**, luoghi di sbarco attrezzati per la fase di soccorso, prima assistenza sanitaria, pre-identificazione e foto-segnalamento, informazione sulle procedure dell'asilo e della relocation.
- I **CARA - Centri di accoglienza per richiedenti asilo**, destinati all'accoglienza dei richiedenti asilo per il periodo necessario alla loro identificazione e/o all'esame della domanda d'asilo.
- I **CAS - Centri di accoglienza straordinaria**, che accolgono in prima istanza chi arriva via mare e funzionano nell'ipotesi in cui, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, i posti disponibili nelle strutture di prima o seconda accoglienza (vedi sopra) non siano sufficienti
- I centri **SPRAR – Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati**, in cui si realizza la seconda accoglienza per il raggiungimento, da parte dei richiedenti asilo, di un'autonomia individuale e una reale integrazione con l'attivazione di specifici progetti territoriali.

3 - Novità nel “decreto immigrazione” (legge 113/18)

- **Viene cancellato il permesso di soggiorno umanitario** che finora durava due anni e che dava diritto al migrante all'accesso al lavoro, alle prestazioni sociali e all'edilizia popolare; in sostituzione alcuni permessi “speciali”, con durata massima di un anno e solo per le seguenti motivazioni: per protezione sociale, per gravissimi problemi di salute, per calamità naturale nei paesi di origine, atti di particolare valore civile.
- **Vengono drasticamente ridotte le risorse** (dai 35 euro al giorno attuali ai circa 20 euro al giorno) destinate alla gestione dell'accoglienza nei centri degli enti accreditati (CAS), risorse finora impiegate per i c.d. servizi per l'integrazione.
- **Viene eliminato il patrocinio gratuito al migrante** nel caso la sua richiesta di protezione umanitaria venga respinta.
- **Viene depotenziata la cosiddetta “accoglienza diffusa”** (Sistema SPRAR), gestita dai Comuni nei piccoli centri che ospitano migranti e che da oggi potranno ospitare solo minori richiedenti asilo e i migranti che hanno già ricevuto la protezione internazionale o altra protezione prevista; i richiedenti asilo in attesa di risposta dalla Commissione territoriale dovranno quindi attendere l'esito delle domande senza poter svolgere particolari attività e/o corsi.
- **Viene aumentato da 90 a 180 giorni** il tempo massimo di permanenza nei **Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR)**
- Si precisa che per i migranti che hanno già iniziato l'iter di richiesta di asilo prima del 5 ottobre 2018, è prevista una gestione transitoria con la possibilità di rilascio di un permesso **“casi speciali regime transitorio”** simile al precedente umanitario e che consente ad oggi la prosecuzione dell'accoglienza anche nel circuito SPRAR (che ora si chiama **SIPROIMI** - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati). Questo regime transitorio dovrebbe durare circa un anno e mezzo.
- “Dopo l'entrata in vigore del Decreto sicurezza, divenuto legge nel dicembre 2018, ma ancora prima, dalla circolare del ministro dell'Interno ai prefetti del luglio scorso, **sono crollati i numeri della protezione umanitaria**. Un anno fa veniva concessa al 26% dei richiedenti asilo, oggi solo un 2% ne può beneficiare. (...) Fra i dati diffusi dal Viminale, contestualmente al crollo della protezione umanitaria, c'è anche l'**aumento dei dinieghi**, passati dal 57% (dati di un anno fa) all'attuale 78%, anche questa conseguenza delle modifiche apportate dalla legge. (...) Il terzo dato riguarda il **numero delle presenze nel sistema d'accoglienza**: erano 183mila al primo gennaio 2018, sono 133mila oggi” (Fonte: *Avvenire*, 24 Gennaio 2019)
- Nel medio periodo, molti osservatori prevedono che il Decreto causerà un **drastico aumento degli stranieri irregolari**.

